

**LE NOVITA' DELLA RIFORMA SULLO SPORT E GLI ADEMPIMENTI
FISCALI E GIURIDICI DI FINE ANNO**



Aspetti giuridici

Avv. Barbara Agostinis
Avv. Esperto di diritto dello sport
Docente di diritto dello sport
Università di Urbino
Componente del Collegio di Garanzia dello sport
b.agostinis@libero.it

A distanza di quattro anni...

Legge del 08/08/2019 n. 86 - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (G.U. n. 191 del 16/8/2019)

entro un anno ...



decreto legislativo 36/2021 (Attuazione dell'art. 5 l. 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

decreto legislativo 37/2021 (Attuazione dell'art. 6 l. 86/2019, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo);

decreto legislativo 38/2021 (Attuazione dell'art. 7 l. 86/2019, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);

decreto legislativo 39/2021 (Attuazione dell'art. 8 della l. 86/2019, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della l. 86/2019, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)
attuazione degli artt. 5-9 l. 86/19

Focus su d. lgs. 36/2021 e 39/2021

Entrata in vigore differenziata e frazionata

D.Lgs.36/21

lavoro sportivo **1/7/2023 ... versione definitiva dal 5/9/2023 (ultimo tassello)**

Enti sportivi (introduzione dell'obbligo attività principale e limite alle attività secondarie) **1/7/2023**

Nuovo Registro **1/1/2022**

Abolizione Vincolo sportivo Dal 1°/7 /2023 per i nuovi tesseramenti; dal 1°/7/2024 – anziché 31/12/2023 per i rinnovi

<u>37</u>	1/1/2023	}	entrata in vigore uniforme
<u>38</u>	1/1/2023		
<u>39</u>	31/8/2022		
<u>40</u>	1/1/2022		

Oltre al lavoro, parliamo di:

- Novità statutarie (adeguamento);
- Obblighi di Sicurezza sul lavoro e protezione dei minori

d. lgs. 36/21

- riconoscimento della personalità giuridica

d. lgs. 39/21

Requisiti statutarî (art. 7 del d. lgs. 36/21)

simili all'art. 90 l. 289/02, importanti novità che devono essere recepite
cosa cambia in concreto?



Costituzione con **atto scritto (dipende dalla natura giuridica)**, nel quale deve essere tra l'altro indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) La denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e**

principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva Dilettantistica (**tranne ETS, v. 1 bis**);

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione (art. 11);

• D) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

- c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

1-bis. Laddove ~~le associazioni e le società sportive~~ **gli enti** che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Conseguenze!! 1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I **entro il 31 dicembre 2023 (?) (art. 12) Le modifiche statutarie (entro il 31-12-2023), sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.**

Capo 1 O comma? Se capo anche art. 11

Art. 9. Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono **esercitare attività diverse (commerciali) da quelle principali di cui all'articolo 7 (finalità istituzionali),**

comma 1, lettera b), **a condizione che:**

l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che **abbiano carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali, **secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**



Simile a art. 6 CTS (d.m. 19/05/21 n. 107) i ricavi derivanti dalle attività diverse (attività commerciali) non devono superare 30% entrate dell'ente o 66% costi complessivi

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive

Sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

NB: sono comunque attività diverse (da prevedere in statuto)

1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri [e limiti] di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Art. 8

Assenza di fine di lucro

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 bis, **è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori (v. retribuzione), amministratori ed altri componenti degli organi sociali,** anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 8 distribuibilità parziale degli utili:

3. Se **costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI** del codice civile, gli enti dilettantistici possono:

- destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci;
- Distribuire utili ai soci entro certi limiti;
- Rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato
- **NB: problema con de-commercializzazione corrispettivi specifici soci e tesserati**

Art. 7-bis - (Locali utilizzati) - 1. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n.

1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica



Ratio: consentire lo svolgimento di attività istituzionali presso la sede

Incompatibilità:

(art. 90 c. 18-bis) È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di **ricoprire la medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero **nell'ambito della medesima disciplina** facente capo ad un ente di promozione sportiva

(medesima carica, medesima disciplina)

(art. 11 d. lgs 36). È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di **ricoprire qualsiasi carica in altre società** o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove **paralimpici riconosciuti dal CIP**.

(qualsiasi carica in qualsiasi disciplina se EPS)

Amministratore – istruttore: c'è incompatibilità?

No Se non è vietato dallo statuto;

Se amministratore è a titolo gratuito?

L'Art. 29 comma 3: **Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva

Trova applicazione?

Amministratore a titolo gratuito è volontario?

Conseguenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro



Adempimenti!

Garantire la sicurezza nel luogo di lavoro

Sicurezza nei luoghi di lavoro:

anche prima della riforma c'era l'obbligo, sottovalutato, ora la situazione cambia...

- Art. 33 Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva
- **Compatibilità** (non specificata) calibrata in relazione a singoli sport
- **NB: Sicurezza nei luoghi di lavoro diversa dal rischio consentito!!**
- **Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**
- **Semplificazioni per lavoratori autonomi (sport unico riferimento è il compenso indipendentemente dall'inquadramento): escluso l'obbligo di sorveglianza sanitaria (esenzione dalla visita del medico del lavoro) e del DVR (?)**



Art. 33 c. 7 altro obbligo di sicurezza (diverso dalla protezione dei luoghi) : **protezione dei minori**

ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della dir. 2011/93/UE Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 6 aprile 2014, i datori di lavoro (da intendersi: **privati, enti e associazioni di volontariato, pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio**) che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il **certificato del casellario giudiziario** al fine di verificare l'esistenza di:

1.1. condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web;

1.2. irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia, l'obbligo di tale adempimento grava solo sui soggetti che intendono instaurare con terzi un **contratto di lavoro** (ma non si applica nel caso in cui l'attività a contatto con i minori sia svolta a titolo di volontariato o in virtù di una forma di collaborazione non riconducibile ad un rapporto di lavoro).

Al tal fine, il certificato del casellario giudiziario deve essere richiesto prima di stipulare il contratto e quindi prima dell'assunzione al lavoro

Il mancato adempimento del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 15.000.



Dal punto di vista operativo **il datore di lavoro deve presentare** all'Ufficio locale del casellario, presso la Procura della Repubblica, **il modello di richiesta predisposto dal Ministero della Giustizia**

La richiesta da parte del datore di lavoro può essere presentata anche tramite un delegato. In questo caso allegare alla domanda, oltre alla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, anche il conferimento della delega.

- PER QUALI ATTIVITA' è RICHIESTO ?

- SOLO PER LAVORO CHE COMPORTA CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON I MINORI

- A QUALI COLLABORATORI SI ESTENDE L'OBBLIGO?

- LAVORO SUBORDINATO: SI

- COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA: SI

- ISTRUTTORE/ALLENATORE CON PARTITA IVA: SI

- VOLONTARIO: NO (circ. Min Lav 11/04/14 – Min. Giustizia 03/04/14)

- QUANDO SI RICHIEDE? Deve essere acquisito dal datore di lavoro **al momento di instaurazione del rapporto** (nelle more del rilascio basta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal lavoratore). Valido fino a quando non cessa il rapporto di lavoro (circ. Min Lav 11/04/14 – Min. Giustizia 03/04/14)

- CHI LO DEVE CHIEDERE?

- IL DATORE DI LAVORO – sanzione amministrativa 10.000 – 15.000 euro

pubblico di adulti e minor

Contesto di tutela dei minori

Art. 16 d. lgs. 39/21

- **Art. 16.** Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport
- 1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, **devono redigere**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori** e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

- 2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche **devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo (MOG) dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi** volti a tutelare i minori nonché per prevenire molestie, violenza di genere ed ogni altra forma prevista dal c.d. “Codice delle pari opportunità”, ovvero per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento personale. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri. 
- 3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono **sanzionate secondo le procedure disciplinari** adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate
- Sanzioni anche per tesserati che commettono il reato

- per tutti i soggetti sportivi che si sono già dotati di un modello organizzativo ai sensi del dlgs 231/2001
- Devono integrarlo ed adeguarlo con le predette disposizioni di legge.

Mog idonei a escludere o limitare la responsabilità dei sodalizi



tale forma di responsabilità in capo all'ente sportivo è esclusa se lo stesso abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello che è stato commesso dal proprio sottoposto.

Il sodalizio può essere ritenuto responsabile se l'esecuzione del reato si è verificata per inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che devono essere adottati dall'ente medesimo.

Altro adempimento:

Art. 33 c. 6

tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione

Acquisizione Personalità giuridica

D. lgs. 39/21 Riconoscimento a fini sportivi (affiliazione e iscrizione al RAS)



- **Articolo 2 – Definizioni.**
- 1) Con “affiliazione” si intende l’atto con il quale un Organismo sportivo associa, verificata l’esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta, lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021, e l’ammette a far parte dell’ordinamento sportivo.
- Non può essere iscritto nel Registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto ai fini sportivi.
- I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall’Organismo medesimo

Art. 6. Iscrizione nel Registro

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.
2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
 - a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
 - b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
 - c) la data dello statuto vigente;
 - d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
 - e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
 - f) i dati dei tesserati

Art. 6

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

- 5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.
- 6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

- Art. 7.
 - *Istanza di riconoscimento della personalità giuridica*
 - **1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.**
-
- Art. 8.
 - *Certificati*
 - 1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Asd senza personalità giuridica

- iter di costituzione semplice;
- non è richiesto l'atto notarile ma un semplice accordo scritto tra gli associati (da registrare all'Agenzia Entrate per benefici fiscali);
- devono rispettare requisiti ex art. 90 c. 18 L. 289/2002;
- Manca controllo sul patrimonio iniziale



- Minori garanzie per i terzi
- Autonomia patrimoniale imperfetta ex art. 38 c.c. (no responsabilità di posizione)

- **Chi risponde?**

**Coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ASD ...
la responsabilità non è collegata alla titolarità della
rappresentanza dell'associazione, ma all'ingerenza nell'attività
dell'ente (e spendita del nome, ingenerando affidamento)
non c'è responsabilità automatica per dirigenti e amministratori, ma
la responsabilità ricade su chi ha assunto le obbligazioni = VA
PROVATA!!!!**

Cass. Civ., sez. VI, 04/04/2017, n. 8752

«La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta **non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa** e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente».

Asd con personalità giuridica

Iter costitutivo:

Atto pubblico per la costituzione (atto notarile);

Rispetto requisiti *ex art. 16 c.c.*;

Meritevolezza dello scopo;

Congruità del patrimonio al raggiungimento dello scopo = tutela per i terzi;

Richiesta da effettuare alle prefetture o alle Regioni
iscrizione nel Registro delle persone giuridiche



NB: Con la riforma si aggiunge un'altra modalità «semplificata»!

Riconoscimento della personalità giuridica

Fino ad oggi riconoscimento sportivo (**obbligatorio**) e della personalità giuridica (**discrezionale**) **nettamente distinto (iter e effetti)**

Con la riforma (Art. 7 d. lgs. 39/21 Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14). (**iter si unifica, diversi effetti**)

Art. 14. Acquisto della personalità giuridica 1. **Le associazioni dilettantistiche possono**, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro** di cui all'articolo 4.

1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 **devono essere allegati:**
il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale. ⁽¹⁵⁾

2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica **già costituita quale associazione non riconosciuta**, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, **deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro**, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione **già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica**

3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. (12)

3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 9. Cancellazione

- 1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Art. 10. Opponibilità ai terzi degli atti depositati

- 1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella
- impossibilità di averne conoscenza.
- **Esempio: modifica del legale rappresentante, contratto di lavoro o collaborazione**

Art. 12. Trasmigrazione 1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, **continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione** e sono automaticamente trasferite **nel Registro.**

Art. 13. Gestione del Registro 1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Procedura di autenticazione

- I legali rappresentanti delle a.s.d./s.s.d. già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022, cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di 2 Settembre 2022 ASD/SSD” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’a.s.d./s.s.d. e del legale rappresentante.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

ACCEDE

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Dipartimento per lo sport

SPORT E SALUTE

NUOVA UTENZA LEGALE RAPPRESENTANTE

Relazione con l'ASD/SSD

Codice fiscale ASD/SSD *

Codice fiscale legale rappresentante *

← INDIETRO

✓ VERIFICA DATI



Dipartimento
per lo sport | **SPORT**
E SALUTE

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

con sede legale in C.F. _____
e legale rappresentante _____

AFFILIATA A

_____ con validità fino al **31/12/2022**
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **02/09/2022**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **02/09/2022**.

Inquadramento dei collaboratori:

In definitiva,

La riforma del lavoro sportivo è il risultato di :



attuazione dell'art.5 legge 8 agosto 2019 n.86 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

Contenuta nel Decreto 36/2021



così come riformulato dal «correttivo» al d. 36/2021 (d. lgs. 163/2022, pubblicato in GU n. 256 del 2/11/2022) e dalle successive modificazioni e integrazioni fino al d. lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”), pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 206 del 4 settembre 2023

Rivoluzione principale della riforma

Cosa è accaduto dal 1° luglio – 5 settembre?....

Dalle collaborazioni sportive (art. 67 TUIR) al:

lavoratore sportivo (art. 25), chi è?

atleta, allenatore, istruttore,
direttore tecnico,
direttore sportivo,
preparatore atletico e direttore di gara

senza distinzione di genere

indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico

esercita attività sportiva verso corrispettivo **a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo**

iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o **di altro soggetto tesserato**

uomo o donna

settore dilettantistico o professionistico

È lavoratore sportivo **ANCHE** ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva,

con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

1 ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

NB: mansioni «certificate» inutilizzabilità dell'elenco di altre mansioni, esempio quelle del 2016

In data 6 novembre u.s. il Presidente del CONI ha scritto una nota al Ministro per lo Sport e per i Giovani, trasmettendo il documento approvato all'unanimità dal Consiglio Nazionale (26 ottobre u.s.), con cui richiesta al Governo e ai Ministeri competenti di fornire tutte le indicazioni in merito ai seguenti aspetti:

- **Pubblicazione tempestiva dell'elenco delle mansioni** non solo sportive, ma anche amministrativo — gestionali, al fine di fornire indicazioni chiare e univoche.
- **Esclusione dei membri dei Consigli direttivi degli Enti sportivi** (ASD, SSD, FSN, DSA, EPS) dalla categoria **dei volontari**, al fine di consentire agli stessi di instaurare rapporti di lavoro sportivo con il proprio ente sportivo
- Prevedere che il CONI e il CIP abbiano specifiche competenze nella gestione del RASD per la gestione dei propri compiti istituzionali, **al fine di eliminare il doppio Registro**
- Possibilità di regolare i rapporti di **lavoro sportivo** mediante contratti di **lavoro autonomo occasionale**

- Modalità di **comunicazione** (agli enti competenti) **dei rapporti di lavoro sportivi nella forma di collaborazione coordinata e continuativa**, nonché le modalità di gestione dei relativi rapporti,

chiarendo **in modo inequivocabile quali adempimenti** potranno essere effettuati **tramite il RASD** e quali, invece, dovranno essere attuati **attraverso consulenti esterni**.

Asd; ssd; FSN; EPS; DSA per finalità istituzionali

Possono avvalersi di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, **senza fini di lucro, neanche indiretti** (no rimborso spese generiche), ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello **svolgimento diretto dell'attività sportiva**, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le **spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale di residenza** del percipiente. **Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.** I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente

3. Le prestazioni sportive di **volontariato** **sono incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari **devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.**

art.29 - **amatore**



mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo **personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali** a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche



all'amatore al volontario (art. 29 – volontario)

VOLONTARIO:

Attività spontanea, gratuita, senza fine di lucro per **attività istituzionali** (svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti).

Solo rimborso **spese documentate** relative a: vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto **fuori dal territorio comunale** (Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di **autocertificazione** resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente)

Anche non soci o tesserati (problema: infortuni!)


Se volontari tesserati: 4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi **oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4. [r. c.]**

Incompatibilità delle prestazioni sportive di volontariato con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato



Non obbligo di tenere il registro dei volontari (CTS),

utile fare sottoscrivere una dichiarazione



Giurisprudenza: presunzione di onerosità per ogni attività oggettivamente valutabile come prestazione di lavoro = si presume a titolo oneroso, salvo collaborazioni familiari (art. 29 valorizza il volontario, ma rimane presunzione di onerosità)



Se rivendicazione del lavoratore o contestazione in sede di verifica = prova contraria spetta al destinatario della prestazione (datore di lavoro)

Oltre alla dichiarazione del volontario, coerenza per cui libertà e spontaneità nello svolgimento dell'attività da parte del volontario

Lavoratore sportivo se:

- È una delle figure tipizzate (a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo)
- è un Soggetto **tesserato** che svolge mansioni in **rapporto di funzionalità con l'attività sportiva**, rientranti nell'elenco redatto dagli organismi ... **in rapporto alla specificità della disciplina**
- **Non Mansioni a carattere amministrativo gestionale; non prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali**
- Elemento caratterizzante il lavoratore sportivo: **mansioni svolte** (insufficiente lavorare per un sodalizio)

Come si inquadrano i collaboratori lavoratori sportivi?

Disattesa l'aspettativa di un tipo legale

Principio di diritto comune per cui le prestazioni, in base alle caratteristiche concrete,

Art. 25 comma 2. **Ricorrendone i presupposti**, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro **subordinato** o di un rapporto di lavoro **autonomo**, anche nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Ricorrendone i presupposti = insufficiente la qualificazione (indisponibilità del tipo)

IL LAVORO **SPORTIVO** – Art. 25 D. Lgs. 36

Tipologie di rapporti di lavoro **sportivo**

Lavoro
subordinato

Collaborazione
Coordinata e
Continuativa
(Art. 409, c. 1, n.
3, c.p.c.)

Lavoro Autonomo

- Professionale (P.IVA)
- Occasionale
- «sportivo atipico»

Lavoratori «ordinari»

(es: addetti al negozio di vendita di articoli sportivi; addetti al bar; fisioterapista e tutti i professionisti iscritti all'albo; tutti coloro che svolgono mansioni non rientranti tra quelle tipizzate nei regolamenti tecnici – addetti alle pulizie; receptionist)



Ante riforma no compensi
ex art. 67 TUIR

Ai professionisti

agli addetti alle pulizie e
giardinieri



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Risposta n. 189/2022

OGGETTO: Compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva - qualificazione come redditi diversi - articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante è una Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito, "ASD"), "riconosciuta dal CONI", affiliata a una Federazione sportiva, che eroga compensi "dilettantistici" a una pluralità di soggetti tra cui atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori.

Nell'ambito della candidatura alla gestione del palazzetto dello sport, oggetto di procedura di gara pubblica, l'ASD Istante intende valutare l'impatto delle somme che deve erogare al personale che si occuperà delle mansioni di custodia e pulizia del palazzetto, cura del giardino del palazzetto, servizi per cui l'ente appaltante prevede la gestione in capo all'appaltatore.

L'Istante chiede se le figure che esercitano le mansioni descritte possano essere inquadrate tra quelle che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e se, pertanto, le somme erogate nei loro riguardi rientrino tra quelle che generano per i

Autonomo o subordinato ricorrendo i presupposti:

(Cass., ord. 16/01/2023 n. 1095)

Volontà delle parti

Concrete modalità di svolgimento del rapporto

Indisponibilità del tipo contrattuale (Corte Cost. 121/93; 115/94; Cass. 27077/2020)



Per stabilire la natura autonoma o subordinata del rapporto si applicano gli ordinari criteri civilistici:

Art. 2222 c.c. **lavoro autonomo** quando «una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con **lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione** nei confronti del committente»,



È prestatore di **lavoro subordinato** chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale **alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore**

Assoggettamento al potere direttivo (eterorganizzate escluse), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro



Rapporto di lavoro subordinato, disciplina speciale che ricalca la L.91/81 (lavoro subordinato «più leggero»):

- non si applicano norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie
- non si applicano alcune norme dello statuto dei lavoratori incompatibili con ordinamento sportivo
- contratto a termine fino a 5 anni
- possibilità di clausole compromissorie
- divieto di clausole di non concorrenza

NB: adempimenti!



Nel dilettantismo, c'è **presunzione di autonomia** (co. Co. Co.)

Art 28 comma 2.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo** (presunzione **relativa**, prova contraria su chi intende farla valere, organi ispettivi/lavoratore), nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando **ricorrono i seguenti requisiti** nei confronti del **medesimo committente**:

- a) **la durata** delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali (assoluto o annuale?) (se supera dimostrazione dell'autonomia spetta a asd)**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, **anche paralimpici**.



Se si superano le 24 ore?

- a) Non scatta automaticamente la presunzione di lavoro subordinato;
- b) Se le modalità del rapporto di lavoro sono compatibili, il rapporto può continuare ad essere qualificato co.co.co;
- c) **Opportuna la procedura di certificazione del rapporto di lavoro**



La collaborazione coordinata e continuativa

Regola generale: Collaborazioni organizzate dal committente - Art. 2 D.Lgs. n.81/2015, c.1

... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente

deroga: Collaborazioni rese in favore di società sportive - Art. 2 D.Lgs. n.81/2015, c.2 (legge Biagi)

La disposizione di cui al comma 1 **non trova applicazione** con riferimento:

.....

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali **in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002;

In definitiva, l'applicazione *ex lege* della disciplina del lavoro subordinato alle **collaborazioni etero organizzate**

È esclusa per le collaborazioni rese a fini istituzionali a favore di asd; FSN; EPS; DSA; CONI

Sfuggono alla qualificazione in termini di subordinazione



E il lavoro occasionale? prestazione è resa in **piena autonomia**, senza vincolo di subordinazione (rientra nella categoria del **lavoro autonomo**, ma in maniera non abituale):

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale.”

ART. 25 3-bis Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di **prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.**

6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a

garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, **ai sensi dei rispettivi regolamenti.**

entro 10 gg dalle manifestazioni = adempimenti degli organismi affilianti

Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..

Dipendenti pubblici (art. 25 del d. lgs. 36/21) e personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale

possono prestare la propria attività nell'ambito delle asd/ssd purchè:

fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio

**previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
se volontari serve solo comunicazione** – no autorizzazione

- L'attività può essere retribuita dai beneficiari solo previa **autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza (si applica il silenzio assenso decorsi 30 gg.)
In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale
- Possono inoltre ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73 – ritenuta a titolo di imposta 20%)



firmato il decreto interministeriale (adottato dal Ministro per la PA di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca), **che individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche devono valutare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita.**



le amministrazioni titolari del rapporto di pubblico impiego **devono autorizzare** lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo quando sussistano, **congiuntamente due requisiti**:

- **assenza di cause di incompatibilità di diritto**, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, in base alla qualifica del dipendente, alla posizione professionale e alle attività assegnate;
- **insussistenza di conflitto di interessi** in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

In linea, con maggiore precisione, e nel rispetto della specificità dello sport

quanto previsto dal d.lgs. 165/2001
sull'ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti

l'attività di lavoro sportivo autorizzata:

- deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- non deve intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato (e a tal fine andrà soppesato il tempo e la durata della prestazione di lavoro sportivo).

E la segreteria? *Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale*

(art. 37) (circ AdE n 21/E del 22 aprile 2003)

Compiti tipici di segreteria

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici** riconosciuti dal CONI o dal CIP, **può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell' articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile**
2. **Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali**



Quindi: autonomo o subordinato; co co co eteroorganizzate (perché attività rese a fini istituzionali)

Agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro in ambito dilettantistico

Particolarità:

Non siamo nell'ambito del lavoro sportivo, ma disciplina lavoristica (autonomo o subordinato)

Non sono lavoratori sportivi;

- 1) Lavoratori dipendenti ordinari
- 2) Cococo senza presunzione di autonomia entro le 24 ore; Non deroghe alla disciplina del lavoro ordinario viste sopra (es licenziamento)
- 3) Non semplificazioni

Beneficiano di agevolazioni fiscali e contributive dei lavoratori sportivi dilettanti (se non professionista iscritto ad un albo, esempio ragioniere o dottore commercialista)

Se prestazione resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici** riconosciuti dal CONI o dal CIP



IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Definizione di lavoratore sportivo



Inquadramento del lavoratore sportivo



Sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione



Grazie per l'attenzione!

b.agostinis@libero.it